



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Repertorio N. del

ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE REP. N. 2 DEL 13.03.2014

RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA CAGLIARI – ROMA FIUMICINO

E VICEVERSA ai sensi del regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008

(G.U.U.E. n. L 293 del 31 ottobre 2008) recante norme comuni per la

prestazione di servizi aerei nella Comunità e dell'art. 36 della legge 17 maggio

1999, n. 144. (C.I.G. 521010282D)

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dalla

Dott.ssa Michela Farina, codice fiscale [REDACTED] nella sua qualità di

Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, incarico conferito con Decreto

dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 19 ottobre

2015, n.25409/110, domiciliata per la carica presso l'Assessorato Regionale dei

Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX novembre n. 23, di seguito denominata per

brevità "Regione"

E

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede

legale in Fiumicino (Prov. RM), Via A. Nasseti snc, CAP 00054 C.F./Partita IVA e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13029381004, in persona del

Dott. [REDACTED] nella sua qualità di Responsabile "Business"

giusta poteri conferiti dai Commissari Straordinari della Società con atto del 13

dicembre 2018 a rogito del Notaio Dott. [REDACTED] (rep. 58081, racc. 29495), di

seguito denominata per brevità "vettore" o "Alitalia";

PREMESSO CHE:

- con Convenzione Rep. n. 2 del 13.03.2014, stipulata con la Società di Navigazione aerea Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia CAI") è stato disciplinato l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 61 del 21.02.2013 e s.m.i. ed all'imposizione di oneri di cui alla nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. C 104 del 10.04.2013 e con le modalità contenute nell'offerta del "vettore" datata 27.08.2013, con decorrenza dalla data del 27.10.2013 e scadenza al 26 ottobre 2017;

- con propria nota prot. n. 7188 del 30.07.2015 è stata conferita la sopracitata convenzione alla neocostituita società Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia SAI") a seguito del trasferimento del business di Alitalia CAI afferente l'attività del trasporto aereo alla nuova società;

- con successivi atti di proroga (n.27 del 13.10.2017, n.23 del 06.11.2017, n.1 del 29.01.2018, n.16 del 31.07.2018 e n.5 del 25.02.2019) della Convenzione Rep. n.2/2014, è stato disciplinato l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e v.v. per il periodo compreso dal 27.10.2017 al 16.04.2019;

- con D.M. n. 367 del 08.08.2018 e successive modifiche, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità alle decisioni assunte e allo schema di imposizione approvato in sede di Conferenza di servizi svoltasi sotto la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna il 12 luglio 2018, a far data

dal 17 aprile 2019, ha sottoposto a nuovi oneri di servizio pubblico, le rotte

Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia

- Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, Alghero -

Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa;

- con nota informativa, ai sensi dell'art.16 par.4 del Reg. CE 1008/2008,

pubblicata nella GUUE C 314 del 6 settembre 2018, è stata resa nota la

suddetta imposizione di oneri servizio pubblico e sono stati aperti i termini per la

loro accettazione senza esclusiva e senza compensazione;

- conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n.1008/2008, in data 8

ottobre 2018, è stata pubblicata sulla GUUE C 362 la nota informativa che ha

dato evidenza delle gare pubbliche per l'affidamento, con esclusiva e

compensazione, dei servizi aerei di linea sulle rotte sopra richiamate;

- con determinazione Prot. n.8608 rep. n.532 del 20.09.2018 è stata indetta, ai

sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008, una

procedura di gara pubblica per l'affidamento dell'esercizio del servizio aereo di

linea sulla rotta Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, con esclusiva e con

compensazione, aggiudicato ad Alitalia con determinazione Prot. n.675, rep.

n.13 del 18.01.2019;

- in data 8 marzo 2019, la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea ha

informato la Regione di un ricorso, da parte di un vettore aereo, pervenuto alla

Commissione europea (CE) in merito al nuovo regime di oneri di cui DM

367/2018 e agli atti conseguenti, e che la medesima Commissione Europea ha

avviato un istruttoria sul regime di oneri in argomento, in esito alla quale, pur non

contestando in linea di principio la necessità per la Sardegna di avere un regime

di continuità territoriale, ha ritenuto che gli Oneri di Servizio Pubblico imposti dal

DM 367/2018 eccederebbero le necessità minime del mercato e sarebbero

incompatibili con il Regolamento 1008/2008;

- in data 26.3.2019, per affrontare le problematiche emerse in merito al regime di OSP ha avuto luogo, presso la Commissione europea, una riunione istituzionale con le Direzioni Generali MOVE e COMP della medesima Commissione, presenti tra gli altri il Presidente della Regione Sardegna e il Rappresentante Permanente Aggiunto presso la Commissione Europea, Ambasciatore Quaroni e il Responsabile del settore aviazione del Gabinetto della Commissaria Bulč;
- con nota, pervenuta il 1° aprile 2019 concernente "*Obblighi di servizio pubblico da e verso la Sardegna*", a firma dei Direttori generali per la Mobilità e il Trasporto e per la Competitività della Commissione europea, la Commissione europea ha manifestato con estrema chiarezza la propria posizione in merito all'imposizione di OSP con compensazione ai sensi del D.M. n. 367/2018;
- con nota Prot. n.3556 del 02.04.2019, Alitalia è stata tempestivamente informata delle riserve della Commissione europea di cui alla sopraccitata nota del 1° aprile 2019 e della conseguente intenzione della Regione di procedere, in autotutela, alla revoca delle aggiudicazioni;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.140 del 11.04.2019, facendo seguito alla nota del Presidente della Regione Prot. n.2434 del 08.04.2019, modifica il citato D.M. n.367/2018 e, in sintesi, dispone, limitatamente ai collegamenti aerei tra gli scali di Cagliari e Alghero e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, il permanere degli effetti del DM n.61/2013 per le medesime rotte;
- con propria determinazione Prot. n.3908, rep.n.199 del 12.04.2019, con la quale, per le motivazioni ivi esposte, è stata revocata la determinazione Prot. n.675,

rep. n.13 del 18.01.2019 di aggiudicazione alla concorrente Alitalia del servizio

aereo di linea sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa;

- nelle more della ridefinizione di un progetto di continuità territoriale da/per la Sardegna e dell'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico, risulta indispensabile garantire senza soluzione di continuità il servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, ai sensi del DM n.61/2013 s.m.i., scongiurando l'interruzione del pubblico servizio sulla rotta in questione che, altrimenti, verrebbe meno a partire dal 17 aprile 2019, per effetto della scadenza dell'atto di proroga Rep. n.5/2019 sopraccitato;
- si ritiene indispensabile, per quanto sopra rappresentato, garantire senza soluzione di continuità il servizio aereo di linea in parola dal 17 aprile 2019 per il tempo strettamente necessario alla ridefinizione del progetto di continuità territoriale da/per la Sardegna e dell'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico, valutato congruo in 12 mesi;
- in conformità agli indirizzi di consolidata giurisprudenza, la proroga è ammessa per garantire la continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost);
- le risorse stanziare attualmente nel bilancio della Regione consentono, coerentemente alle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, di adottare l'impegno contabile per la copertura delle proroghe dei servizi aerei in argomento fino alla data del 30 settembre 2019;
- per le motivazioni sopra esposte, con Determinazione Prot. n.3939 rep. n.208 del 12.04.2019, è stato disposto di prorogare la sopra richiamata convenzione rep. n.2/2014 fino alla data del 30 settembre 2019 prevedendo fin d'ora l'estensione della medesima dal 1° ottobre 2019 al 16 aprile 2020 subordinatamente alla disponibilità dei necessari stanziamenti nel bilancio

regionale;

- la compensazione economica massima per la proroga della convenzione rep. n.2/2014 dal 17.04.2019 al 16 aprile 2020 è pari a euro 12.637.434,59 al netto dell'IVA di legge (pari a euro 13.901.178,05 IVA compresa) di cui:
 - euro 5.750.321,29 al netto dell'IVA di legge (pari a euro 6.325.353,42 IVA compresa) per la proroga dal 17 aprile al 30 settembre 2019
 - euro € 6.887.113,30 netto dell'IVA di legge (pari a euro 7.575.824,63 IVA compresa) per l'estensione della proroga dal 1° ottobre 2019 al 16 aprile 2020, subordinatamente alla disponibilità dei necessari stanziamenti nel bilancio regionale.

In considerazione di quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Atto.

ART. 2

La scadenza prevista dall'art.4 della Convenzione Rep. n.2/2014, così come modificata dagli atti di proroga Rep n. 27 del 13.10.2017, Rep. n. 23 del 06.11.2017, Rep. n.1 del 29.01.2018, Rep. n.16 del 31.07.2018 e Rep. n.5 del 25.02.2019 è prorogata al 30 settembre 2019.

A semplice richiesta della Regione, subordinatamente alla disponibilità dei necessari stanziamenti nel bilancio regionale, la scadenza prevista dall'art.4 della Convenzione Rep. n. 2/2014 sarà prorogata al 16 aprile 2020.

ART. 3

La compensazione economica massima per la proroga della convenzione rep. n.2/2014 dal 17.04.2019 al 16 aprile 2020 è pari a euro 12.637.434,59 al netto

dell'IVA di legge (pari a euro 13.901.178,05 IVA compresa) di cui:

- euro 5.750.321,29 al netto dell'IVA di legge (pari a euro 6.325.353,42 IVA

compresa) per la proroga dal 17 aprile al 30 settembre 2019

- euro € 6.887.113,30 netto dell'IVA di legge (pari a euro 7.575.824,63 IVA

compresa) per l'estensione della proroga dal 1° ottobre 2019 al 16 aprile 2020,

subordinatamente alla disponibilità dei necessari stanziamenti nel bilancio regionale.

Tale importo costituisce compensazione massima senza diritto ad alcuna ulteriore

pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o maggiori

costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non costituisce

corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da

oneri pubblicitari.

ART. 4

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia a quanto stabilito nella Convenzione Rep. n. 2/2014 sottoscritta tra le parti, che si intende qui integralmente richiamata.

Per Alitalia

Per la Regione

FARINA
MICHELA
16.04
.2019
18:39:58
UTC

